

Sentenza n. 850/2023 pubbl. il 18/05/2023

RG n. (omissis)

Repert. n. 3092/2023 del 18/05/2023

Sentenza non definitiva n. 850/2023 pubbl. il 18/05/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr. Luca BOCCUNI

PRESIDENTE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

GIUDICE

dr.ssa Lisa TORRESAN

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

(WKI) S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Milano, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti (omissis), in forza di procura unita agli atti;

ATTRICE

CONTRO

(PCP) S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Gessate (MI), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to (omissis), con domicilio presso la cancelleria dell'intestato ufficio, in forza di procura unita agli atti;

CONVENUTA

CONTRO

(CPI) S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Vicenza, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to (omissis), in forza di procura unita agli atti;

CONVENUTA

E CONTRO

(omissis);

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"Nel merito, dichiarare il compimento di attività di concorrenza sleale da parte delle convenute ex art. 2598 cc. Per l'effetto, dichiarare le convenute responsabili in solido a risarcire a (WKI) i danni patiti e patendi quantificati, come in narrativa, in euro 10.229,80.=, oltre ogni ulteriore somma che si proverà nel corso del procedimento. In ogni caso, con il favore di onorari e delle spese del giudizio, con maggiorazione del 15 % ex DM 55/2014, IVA, CPA, contributo unificato ed ogni altro onere ed accessorio di legge. In via istruttoria, come da verbale di data 21.12.2022".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA (PCP):

“Dichiarare inammissibile ovvero respingere nel merito, con la miglior formula, la domanda avanzata a (WKI) contro (PCP), nella sua qualità di ex socia della cessata (SE) S.r.l. in liquidazione. Col favore delle spese e competenze di lite”.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA (CPI):

“In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a (CPI) S.r.l. o la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice (WKI) S.r.l. Nel merito, respingersi tutte le domande di (WKI) S.r.l. in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, condannarsi parte attrice a rifondere a (CPI) S.r.l. competenze e spese di lite del presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c., ivi comprese quelle di eventuali consulenze tecniche d'ufficio e dei consulenti di parte. In via istruttoria, come da verbale di data 21.12.2022”.

FATTO E DIRITTO

Con citazione di data 1.3.2019, (WKI) S.r.l. ha affermato di essere impresa produttrice e distributrice di *software* tra cui, in particolare, l'applicativo di gestione aziendale denominato “(APr)” dedicato ad imprese di piccole e medie dimensioni. L'attrice ha, poi, evidenziato che, sulla base di detto *software*, avrebbe sviluppato l'applicativo “(APn)”, dedicato specificamente ai rivenditori di pneumatici e collocato sul mercato con successo anche per tramite di distributori.

Più nel dettaglio, l'attrice ha allegato che, con contratto concluso nel corso del 2000, avrebbe concesso a (E) S.r.l. il diritto, senza esclusiva alcuna, di cedere ad utenti finali la licenza d'uso dei *software* elencati in allegato, tra cui “(A2Pr)” e “(APr)”, con impegno della concessionaria di tutelare il diritto di autore e di proprietà spettante a (WKI) e a non commercializzare applicativi e prodotti simili o affini.

Così, l'attrice ha lamentato che, nel corso dell'esecuzione del contratto in questione, certi (*omissis*) e (*omissis*) di (E) S.r.l., approfittando del rapporto in essere, avrebbero illegittimamente acquisito i codici sorgente di “(APr)”, nonché dati riservati, quali partitari clienti, elenchi di ordini, prodotti e pagamenti, nonché altri elementi di interesse commerciale e tecnico, asseritamente messi a disposizione di (SE) S.r.l. e di (PCP) S.r.l., società queste evocate in giudizio.

In effetti, a detta dell'attrice, le convenute, utilizzando i codici sorgente e informazioni in titolarità di (WKI), avrebbero la prima sviluppato e la seconda commercializzato l'applicativo *software* “(SE) sql”, costituente copia e contraffazione di (APr), rammentando l'attrice medesima di avere richiesto ed ottenuto provvedimento descrittivo da parte dell'Intestato Ufficio, al fine di acquisire la prova della violazione in corso.

Lamentando che l'applicativo in contraffazione sarebbe stato concesso in licenza a vari clienti, già utilizzatori di (APr), che avrebbero disdettato di conseguenza il rapporto in essere per l'utilizzo di detto ultimo *software*, (WKI) S.r.l. ha concluso chiedendo l'accertamento della violazione dei suoi diritti autorali, nonché la condotta di concorrenza sleale delle convenute, pretendendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Si è costituita in giudizio (PCP) S.r.l., preliminarmente eccependo l'inutilizzabilità nel giudizio di merito del materiale probatorio acquisito in sede di esecuzione del provvedimento descrittivo, assumendo che il medesimo avrebbe perduto efficacia, con conseguente necessità di restituire detto materiale, posto che il relativo giudizio di merito sarebbe stato introdotto solo una volta scaduto il termine perentorio di cui all'art. 162-bis, comma 1, L. n. 633/1941.

La convenuta, professandosi piena e legittima titolare del *software* “(SE) sql”, ha negato che il medesimo sarebbe stato sviluppato in violazione dei diritti autorali di controparte vantati su (APr), non essendovi alcun punto di contatto tra i due applicativi. In particolare, la convenuta ha allegato che, con contratto di data 15.11.2021, avrebbe acquistato da certa (V) S.r.l., il *software* gestionale “(V) sql” in formato sorgente di modo

da poterlo riconfezionare e personalizzare, sviluppando così l'applicativo "(S)t sql" divenuto in sua proprietà in data 18.5.2016, in forza di accordo definitivo con la titolare dei codici di "(V)" da cui "(S)" si sarebbe significativamente diversificato, anche per i sorgenti. Peraltro, la convenuta ha anche negato che il software di parte attrice possa ottenere tutela autorale, mancando di originalità.

La convenuta ha anche rappresentato di essere stata socia, unitamente a (omissis) ed a certa (CPI) S.r.l., dell'altra convenuta (SE) S.r.l., ma che la stessa, costituita il 21.6.2016, sarebbe stata posta in liquidazione il 22.3.2017 e cancellata dal registro delle imprese il 19.4.2019. Ad ogni buon conto, (PCP) ha affermato che l'iniziativa imprenditoriale concretizzata con la costituzione della società poi estinta, sarebbe stata per la medesima attrice del tutto deleteria, posto che ella avrebbe subito la violazione dei suoi diritti autorali sul software "(S) sql" proprio da parte dell'altra socia (CPI).

Pur negata la sussistenza di qualsiasi violazione da parte sua dei diritti d'autore vantati dall'attrice, la convenuta ha anche eccepito l'improcedibilità ed inammissibilità delle domande di (WKI), posto che a seguito di scambio epistolare, in cui sarebbe stata chiarita l'estraneità a qualsiasi illecito da parte di (PCP), sarebbe intervenuto accordo con il quale l'attrice si sarebbe impegnata a non intraprendere azioni nei confronti della stessa convenuta, come già previsto in scrittura del 31.3.2017.

Esclusa la ricorrenza di condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 2598 c.c., (PCP) ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte ai suoi danni.

Alla prima udienza, l'attrice ha dato atto che la convenuta (SE) S.r.l. sarebbe stata, come già accennato, cancellata dal registro delle imprese successivamente alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, così provvedendosi alla interruzione del processo, riassunto su ricorso di (WKI) notificato, oltre che nei confronti di (PCP) S.r.l., nei confronti di (omissis) rimasto contumace, e (CPI) S.r.l., quali soci limitatamente responsabili della società estinta, unitamente alla stessa convenuta (PCP) S.r.l., riproponendosi le domande già originariamente avanzate con l'atto di citazione, ivi compresa la pretesa di risarcimento dei danni.

Così, nel processo riassunto, (CPI) S.r.l., in qualità di socia della estinta (SE) S.r.l., ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e la carenza di interesse ad agire nei suoi confronti da parte dell'attrice, mancando allegazione e prova del presupposto in forza del quale ella potrebbe rispondere di un debito della società estinta, ovvero la sussistenza e conseguente riscossione di attivo residuo derivante dalla chiusura della liquidazione e risultante dal relativo bilancio finale che, nel caso di specie, evidenzerebbe il difetto di qualsivoglia importo da ripartire tra i soci, così non avendo l'attrice neppure alcun interesse ad agire.

Nel merito, (CPI) ha anche negato la fondatezza nel merito delle pretese risarcitorie vantate verso la società estinta (SE) S.r.l.

Anche (PCP) S.r.l. ha riproposto le sue difese nel giudizio riassunto, evidenziando che, in qualità di socia di (SE) S.r.l. non sarebbe tenuta a rispondere di alcun debito di quest'ultima, secondo quanto già evidenziato dall'altra socia Centre Paghe S.r.l.

In corso di causa, le parti hanno dato anche atto che il giudizio volto alla declaratoria di inefficacia del provvedimento di descrizione concesso ante causam, per essere stato asseritamente introdotto in modo tardivo il giudizio di cognizione, sarebbe stato definito in primo grado mediante il rigetto di detta pretesa.

In via preliminare, debbono essere decise le domande che (WKI) ha proposto in sede di riassunzione del processo interrotto nei confronti delle ex socie dell'originaria convenuta (SE) S.r.l., estintasi in corso di causa a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese.

Premesso che dette domande sono state proposte nei confronti di (*omissis*) rimasto contumace, di (*CPI*) S.r.l. e della stessa (*PCP*) S.r.l., convenuta anche in proprio e non solo quale socia di (*SE*), va osservato che esse, così come indicato nel ridetto ricorso in riassunzione e nello stesso verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ineriscono alla pretesa di accertamento del compimento degli illeciti da parte delle convenute, con condanna delle medesime, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice.

Ora, essendo del tutto pacifico che (*PCP*) S.r.l., nella prospettazione attorea, debba rispondere in proprio degli illeciti per cui è causa, la questione attiene al problema se quest'ultima, in ragione delle affermate responsabilità addebitate a (*SE*) S.r.l., debba rispondere per fatti alla medesima imputabili e, quindi, dovendo la convenuta esserne responsabile quale ex socia, a norma dell'art. 2495, comma, 2 c.c., analogamente a e (*CPI*), convenuti in giudizio nella sola qualità in discussione.

La norma citata prevede espressamente che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, regolandosi in tal modo una forma peculiare di successione nei rapporti giuridici pendenti della società estinta, ove quest'ultima non risponderà più dei debiti, dovendone rispondere i soci, secondo il medesimo titolo per il quale ne avrebbe dovuto rispondere la società estinta medesima e, in ogni caso, fino a concorrenza delle somme eventualmente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Ora, in giudizio è assolutamente pacifico che i soci di (*SE*) S.r.l. nulla hanno percepito a seguito della liquidazione ed in base al relativo bilancio finale, circostanza che, a detta dei convenuti, escluderebbe la loro legittimazione passiva, in detta qualità di successori della società estinta, e lo stesso interesse ad agire di (*WKI*) S.r.l.

Senonché, il fatto che gli ex soci dell'affermata debitrice nulla avrebbero ricevuto in sede di riparto finale di liquidazione, non fa venire meno la loro qualifica i successori della società estinta, rimanendo la percezione delle somme rivenienti dal bilancio finale di liquidazione unicamente il limite quantitativo entro il quale i medesimi debbano rispondere del debito della "dante causa". In questo senso la difesa mossa dai convenuti non incide affatto sulla loro legittimazione passiva che in ogni caso permane.

Quanto all'interesse ad agire di (*WKI*), asseritamente condizionato, ancora una volta, dal mancato pacifico percepimento di somme rinvenienti dalla chiusura della liquidazione, si osserva che detta condizione dell'azione, ancora una volta, non viene necessariamente meno per il fatto che il bilancio finale di liquidazione non esponga somme riscuotibili dai soci, come è nel caso di specie. Si rammenta che consolidata giurisprudenza di legittimità ha oramai affermato che non è dirimente, ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del creditore sociale, che i soci abbiano o meno goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, posto che sussiste sempre l'interesse del creditore della società estinta a procurarsi un titolo nei confronti dei soci "in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti". In altre parole, detto interesse "non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci" (Cass. Sez. Un. n. 619/2021; Cass. n. 26758/2022).

Opinando in diversa ottica, si osserva che la difesa avanzata dai convenuti, secondo cui i medesimi difetterebbero di legittimazione passiva, per il fatto che nulla avrebbero ricevuto in sede di riparto finale di liquidazione, in realtà non può considerarsi propriamente attinente alla condizione dell'azione, posto che,

sebbene l'attrice riconosca la circostanza testé riportata, comunque la medesima ha riaffermato che i soci debbano considerarsi parti passive dell'obbligazione risarcitoria di cui è chiesto l'accertamento nei loro confronti, tanto che la domanda di condanna è stata reiterata, oltre che con il ricorso in riassunzione, anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, dovendosi rilevare il difetto di legittimazione passiva solo sulla scorta delle prospettazioni di parte attrice.

Detta legittimazione passiva sussiste vieppiù in riferimento alla domanda nei confronti dei soci di (SE) S.r.l. di mero accertamento dell'obbligazione risarcitoria derivante dagli illeciti imputati alla società estinta.

(WKI) S.r.l. ha, poi, precisato che, pur essendo pacifico che i soci della società estinta, asserita responsabile degli illeciti oggetto di lite, non hanno ricevuto alcunché in ragione del bilancio finale di liquidazione, il suo interesse ad agire comunque permarrebbe, proprio richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità citata, ovvero in quanto sussisterebbe interesse a procurarsi un titolo, anche di mero accertamento dell'obbligo risarcitorio incombente sui soci, quali successori dell'ente estinto, potendo sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società, si sono trasferiti ai soci medesimi.

Senonché, la difesa dei convenuti ex soci di (SE) S.r.l. non rileva unicamente in termini di difetto delle condizioni dell'azione, ma più propriamente rileva in termini di fondatezza nel merito della domanda dell'attrice, anche di mero accertamento dell'obbligo risarcitorio di cui i soci della debitrice estinta dovrebbero rispondere.

In effetti, una volta affermata la legittimazione passiva dei medesimi e l'interesse ad agire nei loro confronti dell'attrice, altra questione è quella di stabilire se gli ex soci della convenuta, asseritamente responsabile degli illeciti, debbano rispondere dell'eventuale obbligazione derivante da detti illeciti, posto che, a norma dell'art. 2495, comma 2, cc, è elemento costitutivo della pretesa rivolta nei confronti dei successori dell'ente estinto il fatto che gli stessi abbiano ricevuto alcunché a seguito dell'estinzione (Cass. n. 15474/2017), dovendo i medesimi rispondere per le obbligazioni della società di capitali entro la loro responsabilità limitata.

Così, essendo pacifico che i convenuti in riassunzione nulla hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, nonché non avendo parte attrice dato prova alcuna di quali beni o diritti, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci, questi ultimi non possono in alcun modo rispondere dell'obbligazione dedotta in giudizio, con conseguente rigetto della domanda proposta a detto titolo nei loro confronti.


Conseguentemente, le domande azionate di (WKI) nei confronti di e di (CPI) S.r.l., nonché la domanda azionata nei confronti di (PCP) S.r.l., quale ex socia di (SE) S.r.l., devono essere rigettate, dovendo il giudizio proseguire, previa remissione in istruttoria, come da separata ordinanza, in riferimento alle sole domande proposte dall'attrice nei confronti di quest'ultima convenuta, quale responsabile in proprio degli illeciti dedotti in atti.

Considerata la definitività della decisione riferita alla posizione di e di (CPI) S.r.l., l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite anticipate da quest'ultima, non sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, così provvede:

1. rigetta, definitivamente pronunciando, le domande proposte dall'attrice (WKI) S.r.l. nei confronti dei convenuti e (CPI) S.r.l.;
2. condanna l'attrice a pagare in favore della convenuta (CPI) S.r.l. le spese di lite che si liquidano in euro 4.237,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge;



3. rigetta, non definitivamente pronunciando, le domande proposte dall'attrice (*WKI*) S.r.l. nei confronti della convenuta (*PCP*) S.r.l., quale socia di (*SE*) S.r.l.
4. rimette la causa in istruttoria in riferimento alle ulteriori domande proposte dall'attrice (*WKI*) S.r.l. nei confronti di (*PCP*) S.r.l.

Venezia, 17 maggio 2023

Il Presidente est.
Dr. Luca Boccuni

Fallimenti e Società.it